

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 4399**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLONI, GREGORELLI***Presentata il 6 dicembre 1989*

**Modifica all'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In attuazione del comma 14 dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, le regioni meridionali hanno provveduto a stipulare convenzioni con gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno.

A distanza di circa un anno dall'approvazione del disciplinare regolante i rapporti tra regioni ed istituti di credito, le imprese artigiane che, in base alla predetta legge, possono ottenere agevolazioni a fronte di investimenti fissi sino a due miliardi, lamentano difficoltà, ritardi e soprattutto scarsa attenzione, da parte dei citati istituti, nei confronti delle loro richieste.

Di qui l'urgente necessità che tra gli istituti di credito speciale abilitati a stipulare convenzioni con le regioni venga espressamente prevista anche la Cassa per il credito alle imprese artigiane, la quale vanta una quarantennale esperienza nel comparto artigiano, ha una struttura ormai consolidata a livello regionale ed

ha avuto, da sempre, soprattutto nel Mezzogiorno, un ruolo determinante per la crescita della categoria attraverso l'incentivazione degli investimenti nel settore.

Detto Istituto, che per l'attuazione dei propri fini si avvale della intermediazione di tutto il sistema bancario (prevalentemente Casse di risparmio, Casse rurali ed artigiane, Banche popolari e di credito ordinario, tradizionalmente più vicine a piccoli operatori), è peraltro già abilitato, ai sensi del comma 15 del più volte citato articolo 9 della legge n. 64 del 1986, ad effettuare interventi finanziari per le operazioni previste dal comma 14.

Con la modifica che si propone, si estenderebbe l'intervento della Cassa anche alle altre agevolazioni; ciò consentirebbe una definizione delle richieste delle imprese artigiane in tempi più rapidi rispetto a quelli attuali, dando così un più compiuto senso alla legge per la parte riguardante le incentivazioni a favore delle iniziative promosse dal comparto artigiano.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Al comma 14 dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, dopo le parole: « istituti meridionali di credito speciale », sono aggiunte le seguenti: « e la Cassa per il credito alle imprese artigiane, ».